

Come uscire dal fascismo (e oltre). Spigolature sull'applicazione della legge professionale forense nel secondo dopoguerra

Roberto Isotton*

DOI: 10.54103/milanoup.245.c624

ABSTRACT ITALIANO: Il saggio ricostruisce alcune vicende dell'esercizio dell'avvocatura nel periodo della transizione italiana dal fascismo alla democrazia. In particolare, sono stati considerati il problema dell'epurazione degli albi professionali dagli avvocati compromessi con il regime e la questione, a dire il vero di più lungo periodo, dell'accesso delle donne all'avvocatura e più in generale, alle professioni legali.

ABSTRACT ENGLISH: The essay reconstructs some of the events surrounding the legal profession during the Italian transition from fascism to democracy. In particular, it examines the issue of the purging of professional registers of lawyers implicated in the regime and the longer-term issue of women's access to the legal profession.

Le vicende che qui si descrivono riguardano un periodo peculiare della storia dell'avvocatura in Italia: quello dell'applicazione della legge professionale forense nel momento successivo alla caduta del regime fascista. Esse appartengono, in particolare, al periodo di transizione verso la democrazia. La scelta di tale delimitazione cronologica dipende essenzialmente dalla necessità di selezionare i temi trattati rispetto a un arco temporale – quello repubblicano – di necessità più vasto e non riassumibile nell'economia di questo intervento, il cui titolo può quindi essere riassunto nella formula compendiata nel titolo prescelto.

All'interno del periodo considerato, ho trascelto due ambiti tematici che mi sono parsi di particolare interesse, benché siano stati già sondati dalla storiografia giuridica. A proposito di essi, sui quali segnalo fin d'ora la mia scarsa competenza, mi limiterò quindi a svolgere qualche considerazione generalissima, a partire da ricerche e sondaggi che altri, ben prima e meglio di me, hanno svolto.

Il primo tema è quello dell'*epurazione* degli avvocati maggiormente compromessi col regime. Quello dell'epurazione post-bellica è un problema che, nei

* Professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (ORCID 0000-0001-5810-760X).

suoi termini generali, ha ricevuto – specie negli anni recenti – una notevole attenzione. Si pensi solo ai saggi raccolti da Antonella Meniconi e da Guido Neppi Modona sulla mancata epurazione della magistratura¹ o a quello, recentissimo e pregevolissimo, di Cristina Danusso sull'epurazione del Senato (vicenda che ha visto protagonista, nella veste di difensore degli epurati, un grande giurista e avvocato come Filippo Vassalli)².

Nella monografia dedicata alla *maschia avvocatura*³, la stessa Meniconi – ma, prima ancora, si può menzionare Francesca Tacchi con la sua ampia ricostruzione della storia del ceto forense dall'unificazione politica nazionale all'età repubblicana⁴ – ha rivolto la sua attenzione all'epurazione degli avvocati, mettendo in luce tutte le difficoltà connesse ai procedimenti epurativi. Difficoltà in parte organizzative (è stato ad esempio segnalato il ritardo subito nella costituzione della Commissione centrale di epurazione⁵), ma anche e soprattutto legate alle scelte normative. È bene, in questa sede, soffermarsi un poco su di esse, con l'illustrazione di alcuni esempi che possono chiarire la natura dei problemi coi quali gli epuratori erano costretti a confrontarsi.

A voler tacere del problema della *retroattività* delle disposizioni in esame – avvertito qui in minor misura rispetto alle norme epurative di carattere *stricto sensu* penale – il principale di essi è rappresentato dall'elevata *indeterminatezza* delle fattispecie descritte nelle norme sanzionatorie. L'art. 23 del celeberrimo d. lgs. lgt. del 27 luglio 1944, n. 159 (*Sanzioni contro il fascismo*⁶, definito significativamente «la *Magna Charta* dell'epurazione politica»⁷) prevedeva l'estensione delle misure interdittive previste per i membri delle pubbliche amministrazioni anche agli appartenenti agli ordini professionali, secondo i criteri indicati nello stesso decreto per l'epurazione delle pubbliche amministrazioni. Criteri che individuavano condotte dai contorni a dir poco vaghi: giovino qui alcuni esempi. L'art. 12 prevedeva infatti, al n. 1, la dispensa dal servizio di «coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita, politica del fascismo o con

1 A. Meniconi, G. Neppi Modona (a cura di), *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2022.

2 C. Danusso, *Filippo Vassalli e l'epurazione dal fascismo*, in *Italian Review of Legal History*, 10/1, 2024, pp. 131-188. Su questo importante giurista, si v. P. Grossi, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 415 ss.; G.B. Ferri, *ad vocem*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna, Il Mulino, 2013 (d'ora in avanti, DBGI), pp. 2022 ss.; E. Mura, *ad vocem*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in avanti, DBI), 98, Roma, Treccani, 2020, pp. 401 ss.

3 A. Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista 1922-1943*, Bologna, Il Mulino, 2006.

4 F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002.

5 A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., pp. 320 ss.

6 *V. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Serie speciale, n. 41, 29 luglio 1944, pp. 259 ss.

7 H. Wöller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 193.

manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato». Allo stesso modo, l'art. 13 estendeva poi la dispensa dal servizio ai «dipendenti dalle Amministrazioni [...] i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità, o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni».

Anche una norma dal contenuto meno generico come l'art. 14, che prevedeva la medesima sanzione per «coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N.», contemplava la possibilità di applicazione di sanzioni di minore gravità nei confronti dei pubblici impiegati che «non abbiano dato prova di settarietà, e di intemperanza fascista».

La vaghezza delle disposizioni si giustificava appunto con la volontà del governo provvisorio – sollecitata invero con energia dai comandi militari alleati⁸ – di procedere ad un'epurazione *in profondo* del personale della pubblica amministrazione, considerato particolarmente compromesso con il passato regime, ma l'applicazione delle stesse agli esercenti alle libere professioni sarebbe stata destinata a produrre effetti contraddittori e paradossali.

Effetti contraddittori, innanzitutto, poiché si assistette ad un'applicazione territorialmente non omogenea delle norme sanzionatorie⁹ e poiché il carattere «politico» delle stesse si prestava ad operazioni di carattere manipolativo¹⁰.

Ma soprattutto, effetti paradossali. Come segnalò l'avv. Spartaco Cannarsa, vicepresidente della commissione per la revisione degli albi, l'assimilazione dell'avvocato al pubblico funzionario operata dalla normativa sanzionatoria risultava, infatti, incompatibile con quelle disposizioni della legge professionale – introdotte dal regime fascista! – che impedivano l'instaurazione di provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti che avessero compiuto atti, elaborato scritti o pronunciato discorsi di carattere politico¹¹. Di più: un altro

8 Ivi, p. 196 s.

9 È stato infatti giustamente messo in luce – pur nella perdurante scarsità di dati disponibili – come i procedimenti di epurazione si siano concentrati soprattutto nella Capitale, di recente liberata, dove peraltro risiedeva il maggior numero di avvocati-gerarchi: v. A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., pp. 324 ss.

10 Segnala infatti H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 204 s., come, data la preponderante presenza dei partiti di sinistra all'interno delle commissioni di epurazione, l'intero processo fosse letto, dagli esponenti degli schieramenti avversi, come lo strumento per scardinare la struttura istituzionale dello Stato in vista degli obiettivi rivoluzionari da quelli perseguiti ovvero come un mezzo di ricatto onde garantire l'impunità ai membri compromessi col passato regime disposti ad un subitaneo mutamento di casacca.

11 L'art. 47 della L. 25 marzo 1926, n. 453 (v. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 70, 25 marzo 1926, p. 1307), disponeva infatti che «I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio». Il r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (v. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 281, 5 dicembre 1933, p. 5527), aveva stabilito un'eccezione, agli artt. 39 e 41, lett. b), nel caso in cui le condotte sopra descritte avessero costituito «una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione».

collegamento con la legge professionale del 1933 sarebbe stato operato dal d. lgs. lgt. 285 del 1944, che limitava la misura della cancellazione dagli albi solo nell'ipotesi in cui «il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere»¹². Tale limitazione (peraltro inizialmente disattesa, specie dalla commissione di epurazione romana¹³) metteva in luce soprattutto un dato: la legislazione sull'epurazione non solo si presentava come una «deroga a carattere transitorio» alla legge professionale¹⁴, ma i suoi stessi limiti erano tracciati da principi desunti dalla previgente normativa fascista, la quale, calata a suo tempo come un maglio sugli avvocati antifascisti, faceva ora da scudo alla maggior parte dei professionisti compromessi col regime, tanto che – ed è forse questo l'aspetto più paradossale dell'intera vicenda – finirono nelle maglie dell'epurazione quasi esclusivamente coloro i quali avevano ribadito l'adesione ad esso anche dopo il 25 luglio¹⁵, a somiglianza di quanto avvenne per gli appartenenti ai ranghi della magistratura¹⁶.

Il sostanziale insuccesso dell'epurazione post-bellica appare, da questo punto di vista, come il risultato di un velleitario tentativo di operare una radicale rottura rispetto al passato, poggiante tuttavia, almeno in parte, su una continuità normativa che proprio nel regime di cui si volevano cancellare le tracce affondava

12 Cfr. art. 19, d. lgs. lgt. 23 ottobre 1944, n. 285 (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Serie speciale, n. 78, 7 novembre 1944, p. 502), che riproduceva l'art. 38 della legge professionale del 1933. Negli altri casi era prevista solo la sanzione della sospensione temporanea. Sul punto, C. Lega, v. *Ordinamenti professionali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino, UTET, 1965, pp. 8 ss.; F. Tacchi, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 555 ss.; A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 321.

13 Di ciò si lamentava Ruggiero Grieco, subentrato a Mauro Scoccimarro alla presidenza della commissione di epurazione, come segnala Francesca Tacchi (*Gli avvocati italiani*, cit., p. 561).

14 A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 323.

15 Come segnala Antonella Meniconi, la commissione centrale di epurazione «iniziò solo dall'aprile del 1945 ad esaminare i provvedimenti assunte dalle istanze di primo grado nelle singole sedi. I commissari nel loro lavoro sembravano per lo più temperare i giudizi emanati dalle commissioni di primo grado. Ad esempio fu sanzionato solo chi aveva aderito alla Repubblica di Salò e non invece (come le norme avrebbero pure consentito) chi avesse tratto per la professione un beneficio evidente dalle cariche politiche cumulate»: ivi, p. 332.

16 Esempi dell'immunità di cui hanno potuto godere giuristi non solo simpatizzanti del fascismo, ma anche sostenitori delle scelte più deteriori di esso, come la politica razziale, sono quello, assai noto, del presidente del tribunale della razza e futuro presidente della Corte costituzionale Gaetano Azzariti (sul quale si v., per tutti, M. Boni, *«In questi tempi di fervore e di gloria»*. *Vita di Gaetano Azzariti, magistrato senza toga, capo del Tribunale della razza, presidente della Corte costituzionale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2022, spec. pp. 74 ss.) e quello, meno conosciuto e più dibattuto, di Ettore Casati, *quondam* membro del comitato scientifico della rivista "Il diritto razzista" e poi presidente dell'Alta Corte incaricata dei procedimenti epurativi (si v., al riguardo, S. Gentile, *«Le mani nella pasta, gli occhi al cielo» e la coscienza sporca: la magistratura e le leggi antiebraiche tra fascismo e Repubblica*, in *L'epurazione mancata*, cit., pp. 120 ss.; per una diversa lettura della partecipazione di Casati all'impresa editoriale, v. L. D'Orazio, *Ettore Casati: un «coscienzioso magistrato» sotto il fascismo. Il parere inedito sull'ordinamento giudiziario del 1941*, Roma, Historia et Ius, 2025, pp. 83 ss.).

le sue radici. Se è permesso, in questa sede, un *jeu de mots*, si può affermare che l'*epurazione* del personale compromesso con il ventennio mussoliniano avrebbe forse necessariamente richiesto la contemporanea *depurazione* delle leggi emanate in quel torno di tempo¹⁷.

Venendo ora al secondo tema che ho deciso di trattare – e restando ancora sull'endiadi continuità/discontinuità appena sopra illustrata – va detto che di ancor più lungo periodo è la vicenda che coinvolge il problema dell'accesso alle donne alla professione forense. Non mi ci soffermerò a lungo, poiché si tratta di un tema su cui si è già formata un'amplissima letteratura e poiché, sul punto, assai meglio di me potrà dire chi interverrà nella sessione dedicata, tra l'altro, anche alle questioni di genere¹⁸. Mi limiterò perciò a qualche superficiale considerazione, ancora una volta, per così dire, da osservatore esterno del fenomeno. Pur in un clima di compiuta affermazione della presenza femminile la professione legale, ed anzi, potremmo dire, di fronte ad un fenomeno di preponderante femminilizzazione della stessa, per rendere conto delle difficoltà che le donne hanno incontrato nell'accedere alle posizioni apicali all'interno degli studi legali e degli ordini professionali, si è evocata, alcuni anni orsono, l'immagine del «soffitto di cristallo»¹⁹. Quanto agli ordini, tali difficoltà, se non appaiono del tutto superate, oggi sono state tuttavia attenuate per effetto della riforma della legge professionale del 2012, che ha introdotto un criterio di equilibrio di genere nell'elezione dei consiglieri²⁰.

Le ragioni della lentezza di tale processo emancipatorio risiedono probabilmente – anzi, sicuramente – nel lungo permanere di un atteggiamento presente, come è noto, da ben prima della legge professionale fascista del 1933 (e qui mi ricollego al tema di mia spettanza intorno alle modalità di uscita dal fascismo) e destinato a sopravvivere a lungo alla caduta del regime. Beninteso, il fascismo non ha certo favorito l'emancipazione femminile e, più in particolare, l'accesso delle donne alle professioni forensi. È noto, infatti, il giudizio di Mussolini secondo cui «La donna [...] nel nostro Stato [...] non deve contare»²¹. Giudizio da cui, per l'ambito che direttamente ci riguarda, è discesa la conferma di alcune

17 Chi scrive ha da tempo avviato una ricerca, che si spera di prossima pubblicazione, sulle difficoltà incontrate in Italia, a partire dagli ultimi anni del secondo conflitto mondiale, nell'abrogazione del codice penale del 1930, le cui radici ideologiche sono state a lungo negate da una scienza penalistica impegnata, almeno fino agli anni Sessanta, ad esaltarne l'eccellenza tecnica e la continuità con la tradizione liberale: sul punto, per tutti, M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo* (1999), ora in Id. *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1026 ss.

18 Si vedano i contributi di Maria Masi e di Benedetta Liberali in questo volume.

19 F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dell'Unità ad oggi*, Torino, UTET, 2009, p. XIII.

20 Sulle vicende relative all'emancipazione della donna giurista e sull'attuale permanere di situazioni di non compiuto equilibrio, si v. R. Bianchi Riva, C. Spaccapelo (a cura di), *Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...*, Milano, MUP, 2023.

21 E. Ludwig, *Colloqui con Mussolini* (1932), Milano, Mondadori, 1970, p. 167.

interdizioni ereditate dall'epoca precedente (come, nel 1941, la preclusione alla carriera giudiziaria²², a suo tempo stabilita dalla legge 1176 del 1919²³) e, come si dirà, del confinamento femminile in alcuni specifici settori delle professioni forensi ritenuti per le donne più congeniali.

Tuttavia – è bene ripeterlo – le scelte normative del regime non sono state dettate dall'emersione di un pregiudizio in precedenza assente, bensì dalla conferma di un atteggiamento che si era manifestato chiaramente anche al momento dell'avvio del processo di emancipazione femminile.

È infatti noto che l'accesso all'esercizio della professione forense, a lungo precluso nell'età liberale – non a caso ridenominata «l'età dell'esclusione»²⁴ –, fu finalmente reso possibile alla fine del primo conflitto mondiale con la legge 1176 del 1919, considerata ancora, da alcuni, un «premio di smobilitazione»²⁵. E fu proprio nel corso della discussione parlamentare di questa parte del progetto legislativo – abbiamo appena sopra segnalato come nella legge 1176 fu comunque ribadita l'esclusione femminile dalle funzioni giurisdizionali – che riaffiorarono, pur nel quadro di generalizzate affermazioni di plauso per il riconoscimento dell'emancipazione professionale femminile, residue tracce (voci dal sen fuggite...) di atavici preconcetti.

A prima vista, il corso delle discussioni parlamentari, prevalentemente incentrate sul tema – epocale – della soppressione dell'autorizzazione maritale²⁶, pareva infatti non incontrare opposizione alcuna in merito all'ammissione delle donne all'avvocatura. Nel corso della seduta del senato del 12 luglio 1919, il senatore Raffaele Perla, presidente del Consiglio di Stato²⁷, nel valutare la proposta «con cui le donne sono abilitate all'esercizio di tutte le professioni, ed entro determinati limiti, anche ai pubblici impieghi», così commentava:

Precedute da incoraggianti esperimenti, queste proposte trovano la loro garanzia nei titoli specifici e nelle condizioni che potranno essere richieste per il ricono-

22 L'articolo 8, n. 1 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), prevedeva infatti il sesso maschile fra i requisiti di ammissione alle funzioni giurisdizionali: cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 28, 4 febbraio 1941, parte prima, p. 444.

23 L'art. 7 della legge, nel consentire l'accesso delle donne alle professioni e ai pubblici uffici, escludeva espressamente, nell'ambito di questi ultimi, «quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche»: v. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 172, 19 luglio 1919, p. 2050.

24 Per un'esauriente disamina del tormentato percorso di emancipazione femminile fra Otto e Novecento, si v. F. Tacchi, *Eva togata*, cit., pp. 3 ss.; Ead., *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 262 ss.

25 F. Tacchi, *Eva togata*, cit., p. 46. Sul punto, v. anche G. Alpa, *L'ingresso delle donne nelle professioni legali*, in *Rassegna forense*, 2, 2010, pp. 238 ss.

26 Per tutti, al riguardo, v. S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, Viella, 2021.

27 Sul quale v. G. D'Agostini, *ad vocem*, in *I Presidenti del Consiglio di Stato. Biografie e relazioni d'insediamento*, a cura del Segretariato generale della giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 99 ss.

scimento delle concrete attitudini. Né è un semplice complimento verso l'altro sesso il ritenere che in alcuni impieghi e in alcune professioni le donne potranno adempiere gli uffici non solo alla pari, ma anche meglio degli uomini²⁸.

Già l'intervento, due giorni più tardi, di Paolo Emilio Bensa²⁹, relatore e convinto sostenitore della legge in discussione – anch'egli aveva esordito segnalando che la parte del progetto «che ha una maggiore importanza sociale, quella per cui è riconosciuto libero l'adito al sesso femminile sia alle professioni liberali, sia ai pubblici impieghi, che non implicano esercizio di giurisdizione o di autorità statale, o non è stata criticata o è stata invece oggetto delle più autorevoli e recise approvazioni»³⁰ –, faceva però trasparire in filigrana il permanere, all'interno del consesso parlamentare, di antichi e mai sopiti pregiudizi:

Sì, si potrà desiderare che la donna non abbandoni il focolare domestico, che rimanga fedele ai suoi ideali di massaia, che nella vita modesta della famiglia aspetti il marito reduce dalle lotte del foro, o dal lavoro di altro genere, a cui i suoi titoli accademici lo hanno chiamato. Ma è sempre possibile alla donna, nello stato attuale della società, trovare nel ristretto ambito della famiglia quello che vi trovava quando la società era ben diversamente organizzata³¹?

In effetti, il principale interlocutore di Bensa nel suo intervento – mai nominato espressamente ma le cui opinioni venivano riportate in modo inequivoco – pareva essere il guardasigilli Lodovico Mortara³², considerato fra i principali artefici della legge³³, il quale, presiedendo la commissione senatoria incaricata di esaminare il progetto, aveva tuttavia cercato fin dall'aprile precedente di frapporre un ultimo ostacolo all'accesso femminile all'avvocatura, adducendo la motivazione pretestuosa della scarsa qualità del ceto forense, con gli albi di avvocati e procuratori «affollati di gente mediocre», per cui, prima di «ingrossare questi albi con l'elemento femminile», sarebbe stato opportuno procedere ad una «radicale riforma degli ordinamenti professionali e dei loro presupposti»³⁴. Nel corso della discussione in aula, Bensa aveva ricordato le obiezioni

28 *Atti Parlamentari. Senato del Regno*. Legislatura XXIV, tornata del 12 luglio 1919, p. 5003.

29 Su questo importante civilista italiano, si v. P. Craveri, *ad vocem*, in DBI, 8, 1966, p. 575 s.; C. Lanza, *ad vocem*, in DBGI, pp. 218 ss.; F. Furfaro, *Paolo Emilio Bensa: un civilista italiano di formazione (anche) pandettistica*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* (www.historiaetius.eu), 10, 2016, paper 7, pp. 2 ss.

30 *Atti Parlamentari. Senato del Regno*, Legislatura XXIV, *Discussioni*, Tornata del 14 luglio 1919, p. 5020.

31 Ivi, p. 5025.

32 Sul quale si v. N. Picardi, *ad vocem*, in DBI, 7, 2012, p. 233 ss.; Id., *ad vocem*, in DBGI, pp. 1383 ss.

33 Cfr. L. Lacchè, «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole». La «sentenza Mortara» e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), in N. Sbanò (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 149.

34 Sul punto, v. P. E. Bensa, *Per la capacità giuridica e professionale della donna. Relazione della Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 1919*, in

del guardasigilli, dicendosi tuttavia certo che le riserve da quest'ultimo espresse erano state determinate «da certi costumi giudiziari attualmente invalsi e dall'eccessiva facilità, con cui all'esercizio di professioni così alte sono stati ammessi e si ammette l'individui, che forse non hanno tutti i numeri intellettuali e morali per figurarvi degnamente» ed erano giustificate «da una certa repulsione a travolgere in questo vortice anche le giovani laureate in legge», ma confidava sul fatto che proprio l'ammissione femminile alla professione avrebbe costituito un argine alle degenerazioni denunciate da Mortara:

Noi abbiamo fede che, nello stesso modo come nelle aule universitarie, dal giorno che mi sono entrate le studentesse, il contegno degli studenti è diventato più serio e più riguardoso, lo stesso possa e debba accadere nelle aule di giustizia. Comunque sia, se in casi singoli l'avvocata sentirà che il suo decoro le imponga di ritirarsi da una determinata posizione lo farà; ma chiuderle l'adito alla esplicazione di funzioni, per cui la donna è molte volte tanto bene tagliata, quanto lo può essere l'uomo, a noi sarebbe parso eccessivo³⁵.

Da parte sua, il ministro non solo ribadiva le riserve espresse in commissione³⁶, ma rincarava la dose, facendo mostra di non credere al fatto che l'emancipazione professionale delle donne avrebbe determinato un miglioramento della qualità del ceto forense:

Poiché non vi è da farsi illusioni e conviene parlar chiaro. Strappare una laurea in giurisprudenza è la cosa più facile nelle nostre Università. Io sono, e me ne onoro, antico professore di giurisprudenza: perciò posso fare questa testimonianza diretta. Anche le donne si getteranno in massa dove la via è più larga e facile, cioè nella Facoltà di giurisprudenza; se finora si sono trattenute è stato perché la Corte di cassazione, misonista se volete, ma interprete rigida della legge in vigore, aveva

Giurisprudenza italiana, 1919, IV, p. 31.

35 *Atti Parlamentari. Senato del Regno, Legislatura XXIV, Discussioni*, Tornata del 14 luglio 1919, p. 5025.

36 «Tengo a dire al Senato che la esclusiva e vera ragione della mia riserva circa l'ammissione delle donne nell'avvocatura non fu dipendente dall'indole della professione, ma dall'eccessivo numero dei professionisti maschi che già esistono; questo eccesso stimo che sia una piaga della nostra vita nazionale. Né io solo lo credo, ma tutti i professionisti autorevoli lo credono; e lo provano ora dolorosamente i giovani professionisti che tornano dalla guerra e che cercano con ansia di riannodare le fila delle loro attività, ma non trovano il terreno sul quale svolgerla, appunto perché vi sono ormai più avvocati che clienti. È stato recentemente approvato un decreto legislativo col quale si ammettono gli avvocati reduci dall'esercito ad iscriversi nell'albo della Corte di cassazione, considerando utili per il quinquennio di esercizio gli anni passati nelle trincee. Fino a pochi giorni fa, nell'esercitare il mio normale ufficio giudiziario, ho firmato centinaia di ammissioni di avvocati al patrocinio della Corte di cassazione, domandate appunto in questi ultimi mesi. Viceversa, ho veduto presentare poche decine di ricorsi civili, i quali sono i soli che danno lucro. Mi faceva veramente pena iscrivere tanti avvocati, a cui si getta polvere negli occhi, offrendo come un vantaggio questa iscrizione, mentre vi sono almeno cinque volte più avvocati iscritti che ricorsi pendenti. In questa condizione di cose, raddoppiare il numero degli avvocati in Italia non mi sembra prudente»: ivi, p. 5027.

negato l'iscrizione alle donne nell'albo degli avvocati. Ecco perché, ed esclusivamente per questo motivo, avevo creduto in seno alla Commissione di accennare che mi spiaceva vedere le donne ammesse al patrocinio legale³⁷.

Dietro l'apparente unanimità dei consensi si intravedevano quindi alcune crepe preoccupanti.

D'altro canto, anche nell'intervento di Bensa si scorgono elementi che sembrerebbero ipotizzare la possibilità di accesso alle professioni (ivi compresa quella forense) solo in determinate situazioni familiari. Se, infatti, egli respingeva l'idea dell'incompatibilità tra la vocazione familiare della donna e l'esercizio dell'attività professionale («Ma da quando in qua il contatto con un articolo di codice, o con la biscietta misteriosa dell'integrale, deve inaridire in loro tutti quei tesori di bontà, di affetto, di vita familiare, che fanno della madre, della sorella, della sposa, della figlia, esseri non mai abbastanza rispettati ed amati?»³⁸), dall'altra finiva per individuare la donna non maritata come precipua destinataria della normativa emancipatoria:

Quante, che potrebbero essere delle ottime mogli, per le vicende della loro vita non contraggono matrimonio? Quante, che una volta erano la sorella, la zia, la nipote che rimanevano parte integrante della famiglia, si trovano adesso sbalestrate nel mondo, sole e senza appoggi, e, se ricche di tesori di intelligenza e di attività, trovano nella legge lo ingiusto impedimento a servirsi di ciò, di cui la provvidenza le ha dotate³⁹?

Se dunque la realizzazione di tale agognata riforma avveniva nella temperie di una persistente ambiguità culturale⁴⁰, non deve stupire che, in prosieguo di tempo, come è stato giustamente osservato, «da tradizionale chiusura del mondo forense si [combinasse] nel ventennio fascista con la politica discriminatoria del regime nei confronti delle donne» e, come si è già detto, si prospettassero, «in alternativa al foro, vecchie e nuove occupazioni [...] nelle organizzazioni assistenziali, nella pubblica sicurezza, negli enti promotori delle campagne per l'abolizione della pornografia, ecc.»⁴¹.

Un notevole stupore avrebbe suscitato, al contrario, l'atteggiamento assunto nel secondo dopoguerra, in seno all'Assemblea Costituente, nei confronti della possibilità di abbattere le ultime barriere alla piena emancipazione delle donne-giuriste: quelle relative al loro accesso alla magistratura. La vicenda, che si concluderà solo nel 1963, anche grazie ad una storica sentenza della Corte

37 *Ibidem*.

38 *Ivi*, p. 5025.

39 *Ibidem*.

40 Per il permanere di uno spiccato pregiudizio antifemminista anche *dopo* l'approvazione della legge del 1919, v. F. Tacchi, *Eva togata*, cit., pp. 52 ss.

41 F. Tacchi *Gli avvocati italiani*, cit., p. 299.

Costituzionale del 1960, è nota e non è il caso di ritornarvi in dettaglio in questa sede⁴². Si deve tuttavia mettere in luce come, nel corso del dibattito, siano riaffiorati antichi pregiudizi che si pensava dovessero essere scomparsi con la caduta del regime e con l'avvio dell'edificazione di una società fondata sull'egualianza giuridica dei consociati.

Si possono segnalare, in particolare, tre interventi, tutti orientati ad impedire che il principio dell'accesso alle donne alle funzioni giudiziarie fosse espressamente sancito nel testo costituzionale, senza la possibilità di limitazioni ad opera della normativa (ordinaria) sull'ordinamento giudiziario.

Il primo è di Giovanni Leone⁴³ e merita di essere riprodotto per esteso, come testimonianza del permanere di motivazioni perfettamente sovrapponibili a quelle a suo tempo adottate per limitare il ruolo delle donne in seno all'avvocatura:

Si dice che nessuna difficoltà esisteva per dare un più ampio respiro alle donne nella partecipazione alla vita pubblica del Paese. Già l'allargamento del suffragio alle donne costituisce il primo passo su questo piano. Si ritiene, però, che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione giudiziaria non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare, con profitto per la società, a quella amministrazione della giustizia dove più può far sentire le qualità che derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità, non può essere negato: si accenna qui, oltre che alla giuria – nel caso che questo istituto sia ripristinato – a quei procedimenti per i quali è più sentita la necessità della presenza della donna, in quanto richiedono un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare. Anche il Tribunale dei minorenni sarebbe la sede più idonea per la partecipazione della donna. Ma, negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni⁴⁴.

Il secondo intervento è del deputato (ex magistrato ed avvocato) Giuseppe Codacci Pisanelli⁴⁵, il quale giustificava la discriminazione sulla base di una «questione di resistenza fisica», concludendo che «un simile lavoro sono più indicati gli uomini che le donne»⁴⁶.

42 Si v., al riguardo, C. Latini, *Quaeta non movere. L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione: un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in *Giornale di storia costituzionale*, 27, 2014, pp. 143 ss.; D. Granara, C. Fatta, *L'accesso delle donne alla magistratura dall'Assemblea Costituente italiana alla prospettiva europea*, in *DPCE online*, 2019, 4, pp. 2403 ss.

43 Cfr. M. Truffelli, *ad vocem*, in *DBI*, 64, 2005, pp. 569 ss.; M.N. Miletti, *ad vocem*, in *DBGI*, pp. 1163 ss.

44 *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*. Adunanza plenaria, 31 gennaio 1947, p. 262.

45 Sul quale, v. M. Pastorelli, *ad vocem*, in *DBGI*, p. 557 s.

46 *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*. Adunanza plenaria, 31 gennaio 1947, p. 263.

L'ultima presa di posizione, più greve e sconcertante poiché fondata su pretese pseudo-scientifiche, fu quella dell'avvocato Enrico Molè⁴⁷, secondo il quale alla base dell'interdizione non vi sarebbe stata una questione «né di superiorità, né di inferiorità della donna di fronte all'uomo nella funzione giurisdizionale: è soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomo-fisiologico che la donna non può giudicare»⁴⁸.

Ma le resistenze all'accesso muliebre alle funzioni giurisdizionali non trovano accoglimento solo all'interno dell'Assemblea Costituente: come si può evincere dagli atti di quel consesso, già nel dicembre 1946 Piero Calamandrei⁴⁹ nota che nell'articolato costituzionale elaborato dalla seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione era presente una disposizione a sua firma (art. 20) in cui si affermava a chiare lettere la possibilità di ammettere le donne ai concorsi per la funzione giudiziaria, ma rilevava che «la magistratura, la quale ha avuto conoscenza del [...] progetto, approvando in quasi tutte le sue parti, si è dichiarata nettamente contraria a tale disposizione»⁵⁰.

Insomma: anche nelle discussioni intorno ai contenuti della Carta fondamentale della Repubblica si ripresentavano le medesime argomentazioni, fondate su una presunta *infirmetas sexus* delle donne, che a più riprese erano state addotte

47 Cfr. A. Di Stefano, *ad vocem*, in DBI, 75, 2011, pp. 320.ss.

48 *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*. Adunanza plenaria, 31 gennaio 1947, loc. ult. cit. Lo stesso deputato, già in seno ai lavori della III Sottocommissione, aveva dichiarato che «la assoluta parificazione fra i sessi in tutti gli uffici» non fosse possibile, in quanto «vi sono uffici in cui tale parificazione non è possibile, ad esempio in quelli che riguardano le funzioni giudiziarie e militari»: *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*. III Sottocommissione, Resoconto sommario della Seduta di venerdì 20 settembre 1946, p. 59. Sul valore simbolico delle affermazioni di Molè, considerate ancora a più di un quarantennio di distanza dal dibattito alla Costituente lo specchio dell'atteggiamento maschilista prevalente in quel consesso, cfr. F. Tacchi, *Era togata*, cit., p. 93, n. 19.

49 Sul quale si v. S. Rodotà, *ad vocem*, in DBI, 16, 1973, pp. 406 ss.; B. Sordi, *ad vocem*, in DBGI, pp. 377 ss.

50 *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*. II Sottocommissione (seconda sezione), Resoconto sommario della Seduta di venerdì 5 dicembre 1946, p. 4. Lo stesso Calamandrei avrebbe tuttavia mutato parzialmente orientamento qualche settimana più tardi, al momento della riproposizione della norma in discussione. Dopo aver infatti ribadito di essere «favorevole che le donne possano essere ammesse negli uffici giurisdizionali, perché esse hanno dato ottima prova in tanti altri uffici in cui occorrono dati di raziocinio, di equilibrio di spirito logico pari a quelle che occorrono nella giurisdizione», egli, sulla scorta dell'opinione secondo la quale «le facoltà psicologiche della donna sono soggette a periodiche variazioni che potrebbero portare ad una discontinuità dei giudizi», si sarebbe dichiarato incline «all'ammissione delle donne con qualche limitazione, per certe materie della giurisdizione penale», con l'eccezione di un orientamento favorevole alla loro chiamata «a far parte della giuria nei giudizi di Assise e del Tribunale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e in quelle familiari»: *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*. II Sottocommissione (seconda sezione), Resoconto sommario della Seduta antimeridiana di venerdì 10 gennaio 1947, p. 112 s.

nell'Italia postunitaria ogni qual volta si trattava di negare ad esse la possibilità di accedere ad una funzione o ad una professione⁵¹.

Da questo punto di vista, la fuoriuscita dal fascismo – che costituisce il *fil rouge* della nostra ricostruzione – non sembra avere prodotto conseguenze di rilievo sul modo di concepire la funzione femminile nell'ambito delle attività giuridiche. In tal caso, non si sarebbe rivelato sufficiente *epurare* soggetti compromessi con un regime retrivo o *depurarne* la legislazione, ma sarebbe stato necessario il mutamento di una *mentalità* che aveva preceduto di gran lunga il ventennio mussoliniano e che sarebbe stata destinata a sopravvivergli a lungo.

D'altra parte, come ha messo ottimamente in luce Guido Alpa,

il “diritto al femminile” è una lunga storia di una *deminutio* innanzitutto sociale, poi politica, e in definitiva morale subita dalle donne nel corso dei secoli [...] Risalire la china è stato molto difficile, per le donne, innanzitutto, atteso che le poche militanti dovevano combattere contro una società ostile, e tutte le altre, la grande maggioranza, subivano in silenzio, talvolta non essendo neppure consapevoli della giustezza delle loro rivendicazioni. Ma è stato difficile anche per i giuristi, dal momento che scardinare una tradizione millenaria, incidere un'impalcatura culturale inossidabile, infrangere pregiudizi e luoghi comuni, di cui erano intesusi i testi giuridici e le convinzioni dei più, significava por mano ad un'autentica rivoluzione⁵².

51 Sul punto, v. L. Lacchè, «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole», cit., pp. 124 ss.

52 G. Alpa, *Presentazione*, in N. Sbano (a cura di), *Donne e diritti*, cit., p. 7.